



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE  
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
dott. Maurizio Manzi	Giudice
dott. Paolo Goggi	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13621 Ruolo Generale dell'anno 2018, e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10.01.2023, vertente

**T R A**

**ALESSI LORENZO e RUSSO MASSIMILIANO**, rappresentati e difesi dall'Avv. Virginia Maria Garrafa, in forza di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Dario Picone, sito in Roma, Via di Porta Pinciana n. 34  
attori

**E**

**SOCIETÀ G.R.L. PARTNERS S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Saverio Occhipinti e Guendalina Cannizzaro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Belsiana n. 71

convenuta

**OGGETTO:** impugnazione di delibere assembleari e richiesta risarcimento danni

**CONCLUSIONI**

Nelle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.01.2023, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini:

**parte attrice:** “riportandosi a quelle rassegnate nell’atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, vi comma, c.p.c. e si insiste affinché il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, sia di merito sia formulata in via istruttoria, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria del caso, Voglia “assegnare a GRL Partners S.r.l. un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità ex art. 2479 ter, comma 1, c.c. e, in caso di mancata ottemperanza; dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e/o disporre l’annullamento delle delibere assembleari di GRL Partners S.r.l. del 24 novembre 2017 di rettifica ed approvazione del bilancio al 31.12.2015 e della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2016, con le quali sono stati qualificati come debiti di GRL verso il socio Esmo importi per un ammontare complessivo di Euro 248.800,00, siccome assunte in violazione di legge ed, inoltre, perché assunte in conflitto di interessi e con abuso di maggioranza; per l’effetto, ordinare i provvedimenti conseguenti, inclusa la rettifica dei dati dei bilanci e delle relative note integrative; rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da GRL Partners S.r.l. in quanto temeraria, inammissibile ed infondata e condannare GRL Partners S.r.l. al risarcimento dei danni che si quantificano in € 30.000,00 o nella maggiore o minore misura che sarà stabilita anche in via equitativa; condannare GRL Partners S.r.l. alla refusione in favore degli Attori delle spese del presente giudizio.”;

**parte convenuta:** “si riporta a tutte le deduzioni, eccezioni e richieste, così come rappresentate e formulate nei pregressi scritti difensivi, che qui intendono integralmente trascritti e riportati, chiedendone l’accoglimento con ogni conseguenza di legge”;

#### **PREMESSO IN FATTO CHE:**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Alessi Lorenzo e Russo Massimiliano convenivano in giudizio la Società GRL Partners S.r.l. premettendo che:

- in data 02.03.2015 si costituiva la società convenuta con capitale sociale pari ad € 40.000,00 tra De Lisi Giovanni Maria (titolare di una partecipazione pari al 51%), Alessi Lorenzo (titolare di una partecipazione pari al 30%) e Russo Massimiliano (titolare di una partecipazione pari al 19%);
- in data 16.12.2015 il socio Russo cedeva alla ESMO s.r.l. la quota di € 1.200 del capitale sociale della GRL, pari al 3% dello stesso, ad un prezzo corrispondente al valore nominale e, contestualmente, gli attori e il De Lisi da una parte e la ESMO dall’altra,



R.G. n. 13621/2018

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

sottoscrivevano due contratti: (i) una scrittura privata volta a disciplinare l'acquisto della partecipazione della ESMO in GRL e (ii) un patto di sindacato volto a disciplinare la rappresentatività delle parti nei Consigli di Amministrazione di GRL e delle sue partecipate; in particolare, la ESMO entrava nel capitale sociale della GRL acquisendo il 3% delle quote al valore nominale, impegnandosi a versare la somma di euro 250.000,00, a fondo perduto nella Società, al netto del prezzo versato per l'acquisto della quota;

- la ESMO dava piena esecuzione a tale obbligo, versando in data 17/12/2015 la somma di euro 148.800,00 a mezzo di bonifico sul conto corrente della società e nel corso del 2016 l'ulteriore somma di euro 100.000,00;

- in data 08.03.2017, l'Assemblea dei Soci con il voto favorevole del De Lisi e di ESMO, nominava un Consiglio di Amministrazione composto dal De Lisi in qualità di Presidente, Occhipinti Emanuele in qualità di Vicepresidente e Russo e Alessi in qualità di Consiglieri senza delega;

- in data 28.06.2017 si riuniva il Consiglio di Amministrazione di GRL per approvare la bozza di bilancio al 31.12.2016 e il Presidente De Lisi evidenziava una radicale modifica del passivo dello Stato Patrimoniale, poiché quanto versato dal socio ESMO come versamento in conto capitale veniva riqualificato come finanziamento soci e, quindi, debito della Società verso la ESMO;

- la bozza non veniva approvata poiché gli odierni attori facevano rilevare che la stessa presentava alcune gravi irregolarità, in quanto prevedeva la trasformazione del conferimento in conto capitale a debito verso il socio;

- il Presidente De Lisi convocava una nuova assemblea che si teneva in data 01.08.2017 al solo fine di revocare i Consiglieri Russo e Alessi e costituire un organo amministrativo unipersonale e, in data 08.11.2017, l'amministratore unico De Lisi convocava un'assemblea, rinviata poi al 16.11.2017 per consentire ai soci Alessi e Russo di essere informati circa alcuni dei punti all'ODG (l'approvazione del nuovo Bilancio rettificato GRL 2015 e del GRL 2016);

- in data 24.11.2017 si teneva l'assemblea dei soci di GRL e si deliberava di approvare il bilancio rettificato relativo all'esercizio 31.12.2015, senza tenere in considerazione l'apporto del socio ESMO in conto capitale di cui alla scrittura del 16.12.2015 e, in relazione all'allocatione in bilancio dei versamenti effettuati da ESMO nel 2016 per un importo complessivo di € 100.000,00, approvava un bilancio nel quale il patrimonio netto veniva



illegittimamente ridotto di complessivi € 248.800,00, con il voto favorevole del 54% del capitale sociale nelle persone dei soci De Lisi ed ESMO ed il voto contrario del 46% del capitale sociale nelle persone di Russo e Alessi.

Gli attori eccepivano, pertanto, l'invalidità delle delibere assembleari per rappresentazione non veritiera e corretta in bilancio ai sensi dell'art. 2423, comma 2, c.c., per violazione di legge e/o false comunicazioni in violazione degli artt. 2621 c.c., 2621 bis c.c. e 2626 c.c. e per conflitto di interessi e abuso di maggioranza precisando, le conclusioni come da atto di citazione: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, sia di merito sia formulata in via istruttoria, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria del caso, così giudicare: 1. assegnare a GRL S.r.l. un termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità ex art. 2479-ter, comma 1, c.c. e, in caso di mancata ottemperanza, 2. dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o disporre l'annullamento della delibera assembleare di GRL del 24 novembre 2018 di rettifica ed approvazione del bilancio al 31.12.2015 e della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2016, con le quali sono stati qualificati come debiti di GRL verso il socio Esmo importi per un ammontare complessivo di Euro 248.800,00, siccome assunta in violazione di legge e, inoltre, perché assunte in conflitto di interessi e con abuso di maggioranza; 3. per l'effetto, ordinare i provvedimenti conseguenti, inclusa la rettifica dei dati dei bilanci e delle relative note integrative; 4. condannare GRL alla refusione in favore degli odierni Attori delle spese del presente giudizio.”*

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società G.R.L. Partners s.r.l., la quale, contestando quanto *ex adverso* sostenuto da parte attrice perché ritenuto infondato in fatto e in diritto, precisava in fatto che:

- l'Alessi ricopriva la carica di Amministratore Unico della GRL dal 02.03.2015 all'08.03.2017, e in tale periodo aveva incaricato il commercialista Veniero della contabilità ordinaria, nonché della predisposizione del bilancio di esercizio della Società GRL Partners per l'anno 2015;

- in data 29.04.2016 si riuniva l'Assemblea dei Soci al fine di approvare il bilancio d'esercizio 2015 e il Veniero procedeva in data 03.05.2016 al deposito del bilancio presso la Camera di Commercio;



R.G. n. 13621/2018

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

- revocato l'incarico all'Alessi in data 08.03.2017 l'Assemblea dei soci della società GRL nominava il nuovo consiglio di Amministrazione (De Lisi Presidente, Occhipinti Vicepresidente, Alessi e Russo Consiglieri senza delega);

- da una verifica del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 della Società GRL Partners, depositato presso la Camera di Commercio, si apprendeva che era difforme da quello approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 29.04.2016, poiché presentava, quale "patrimonio netto", l'importo di € 225.634,00 e, quale "debiti esigibili entro l'esercizio successivo", la posta di € 8.267,00, mentre quello approvato dall'Assemblea presentava, quale patrimonio netto, la posta di euro 51.834,00 e quale debiti esigibili entro l'esercizio successivo la posta di euro 182.067,00;

- dall'esame del libro-giornale 2015 emergeva una situazione di grave crisi patrimoniale e finanziaria della società, nonché l'esecuzione di atti in violazione alla legge e in frode ai soci e ai creditori da parte dell'ex-Amministratore Unico Alessi, e vi era rappresentato che in data 23.12.2015, i soci Russo ed ESMO (che vantavano crediti per complessivi € 173.800,00 nei confronti della società GRL), avevano asseritamente rinunciato alla restituzione del finanziamento, con conseguente incremento del patrimonio netto della società senza che la stessa ne fosse mai venuta a conoscenza; inoltre, il libro giornale era stato modificato tra il 23.4.2016 e il 3.5.2016 al fine di giustificare il diverso appostamento contabile dell'importo di euro 173.800,00 dalla voce "debiti" alla voce "patrimonio netto".

Sulla base di quanto esposto, dunque, parte convenuta eccepiva:

- preliminarmente, il difetto di competenza dell'autorità adita, in virtù della presenza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 dello Statuto della Società GRL Partners S.r.l.;

- nel merito, l'infondatezza della domanda di parte attrice, tenuto conto dei motivi che avevano reso necessario la rettifica del bilancio d'esercizio 2015 e, di conseguenza, l'adeguamento di quello del 2016;

- l'insussistenza del conflitto di interessi e dell'abuso di maggioranza in capo ai soci De Lisi e ESMO s.r.l..

Inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la responsabilità ex art. 2476 c.c. dell'ex Amministratore Unico Alessi e, per l'effetto, condannarlo a pagare alla Società, a titolo



R.G. n. 13621/2018

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

risarcitorio, l'importo di Euro 13.125,89, corrispondente alle spese sostenute dalla società per l'operazione di rettifica dei bilanci.

Rassegnava, dunque., le seguenti conclusioni: *“disattesa ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione: Ø in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande proposte da parte attrice ed in ogni caso, dichiarare la propria incompetenza a decidere nel merito la controversia essendo la stessa devoluta alla cognizione arbitrale di cui all'art. 26 dello Statuto della Società GRL Partners S.r.l. Ø nel merito e in via subordinata, respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa; Ø in via riconvenzionale e sempre subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, accertare la responsabilità ex art. 2476 c.c. dell'ex Amministratore Unico Sig. Lorenzo Alessi e per gli effetti condannarlo a pagare alla Società a titolo risarcitorio l'importo di Euro 13.125,89 o il diverso maggiore o minore importo che dovesse venire accertato o liquidato nel corso del giudizio, anche in via equitativa, e in ogni caso, in relazione ad ulteriori atti e fatti inerenti il periodo in cui il sig. Alessi rivestiva la carica di Amministratore Unico della GRL che venissero nel frattempo accertati, oltre agli interessi legali. Ø in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.”*

Rigettata la richiesta di prova orale formulata dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Con note di trattazione scritta del 04.01.2021 gli attori depositavano copia dell'Informativa della Guardia di Finanza acquisita all'esito della chiusura delle indagini preliminari svolte nei confronti della GRL & Partners, della Greenrail S.r.l. (controllata dalla GRL) e della ESMO S.r.l., nel procedimento penale n. 8072/2018 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma e copia del decreto di sequestro disposto dal Tribunale in data 31 luglio 2020 nei confronti del Sig. Giovanni Maria De Lisi, dell'avv. Emanuele Occhipinti e della Sig.ra Annalisa De Lisi.

Parte convenuta, con note del 08.01.2021, formulava istanza *“affinché l'onorevole Giudice adito, accertata e rilevata l'inammissibilità della memoria integrativa depositata dai sig.ri Russo e Alessi e dei documenti ivi allegati, dichiarare l'inammissibilità e l'inutilizzabilità dei documenti ad essa allegati e conseguentemente ordini alla cancelleria competente l'espunzione e/o lo stralcio di tutta la documentazione allegata al deposito telematico*



effettuato dall'Avv. Virginia Maria Garrafa, per conto degli attori Sig.ri Russo e Alessi, in data 4 gennaio 2021 (...), per i motivi meglio esposti in narrativa”.

La causa, così istruita attraverso acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, era quindi trattenuta in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti dei termini *ex art.* 190 c.p.c. Per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### OSSERVA IN DIRITTO

#### **Individuazione del *thema decidendum*.**

In via preliminare occorre osservare che gli odierni attori hanno impugnato le delibere assembleari di rettifica del bilancio d'esercizio 2015 e di approvazione del bilancio 2016 della G.R.L. Partners S.r.l, assunte in data 24 novembre 2017, deducendone l'asserita invalidità per una rappresentazione non corretta di una voce del bilancio. In particolare, lamentano l'illegittimo spostamento dell'importo di € 248.800,00 dal patrimonio netto della società convenuta, come risulterebbe dal contenuto dei patti parasociali intercorsi in data 16.12.2015, a debito verso il socio Esmo s.r.l. che ha effettuato il finanziamento.

La società convenuta, a sua volta, ha dedotto la correttezza dell'appostazione, in quanto riprodotiva del contenuto del bilancio al 31.12.2015, come approvato dall'assemblea dei soci e, come tale oggetto di rettifica, in quanto difforme da quello depositato presso la Camera di Commercio. In via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi la responsabilità *ex art.* 2476 c.c., per i fatti di causa, dell'ex Amministratore Unico Alessi Lorenzo e, per l'effetto, la condanna dello stesso al pagamento alla società, a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 13.125,89.

#### **Eccezione di compromesso.**

Ritiene, poi, il Tribunale che l'eccezione di compromesso sollevata dalla società convenuta non possa trovare accoglimento.

In proposito, va osservato che è ben vero che le disposizioni in tema di arbitrato societario, dettate dagli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 5/2003 (e rimaste in vigore pur dopo l'abrogazione delle norme sul rito societario, ad opera dell'art. 54, V co. della L. n. 69/2009) delineano un sistema improntato al *favor arbitrati*.

Ed infatti, la volontà del legislatore della riforma di favorire la soluzione e composizione non giudiziale delle controversie endosocietarie può cogliersi, innanzitutto, nella previsione per cui la clausola compromissoria trasfusa nell'atto costitutivo di una società commerciale,

ove contempra la devoluzione ad arbitri delle controversie che coinvolgono amministratori, liquidatori e sindaci, vincola costoro in forza della mera accettazione dell'incarico (art. 34, IV co., del D.Lgs. n. 5/2003); espressione della medesima tendenza può ritenersi, poi, il disposto dell'art. 35, V co., del medesimo D.Lgs. n. 5/2003 che, da un canto, contiene l'espressa previsione della compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e, dall'altra, prevede che, in presenza di una clausola compromissoria che contempra la devoluzione ad arbitri di tali controversie in materia di validità delle deliberazioni assembleari, agli arbitri compete anche il potere di disporre, con decisione non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Tuttavia, è certo ben noto che anche per le controversie in materia societaria la compromettibilità in arbitri non è senza limiti, ché, invece, a mente dell'art. 34 del citato D.Lgs. n. 5/2003, non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nonché – per quanto di interesse nella fattispecie all'attenzione – quelle che abbiano ad oggetto diritti indisponibili.

D'altro canto è indubbio che l'art. 35 del D.Lgs. n. 5/2003, nella parte in cui prevede la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari, debba leggersi alla luce del citato disposto dell'art. 34, volto a delineare il "possibile" oggetto delle clausole compromissorie statutarie; con la conseguenza che anche allorquando lo statuto di una società contenga una clausola compromissoria di ampia portata, atta a ricomprendere ogni controversia endosocietaria, al fine di verificare se possa devolversi al giudizio arbitrale una questione determinata occorre pur sempre verificare se essa involga o meno diritti indisponibili.

Posto, dunque, che – analogamente, del resto, a quanto attualmente previsto per l'arbitrato di diritto comune, dall'art. 806 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 40/2006 – la compromettibilità in arbitri delle controversie endosocietarie riposa sul presupposto che le stesse non involgano diritti indisponibili, occorre chiarire la portata della nozione della indisponibilità del diritto, con specifico riferimento alle controversie aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari ed, in particolare, di quelle di approvazione del bilancio.

Orbene, in proposito ritiene il Tribunale di poter condividere e fare proprie le considerazioni espresse dalla Suprema Corte che, in tema di impugnativa delle deliberazioni





assembleari, ha avuto modo di precisare che ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l'oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci. Invero, *“l'area dell'indisponibilità è più ristretta di quella degli interessi genericamente "superindividuali" e, pertanto, la natura "sociale" o "collettiva" dell'interesse non può valere ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l'interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che eguale conseguenza si determini anche rispetto alla volontà "collettiva" espressa dalla società (o da altro gruppo organizzato) secondo le regole della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la realizzazione più soddisfacente dell'interesse comune dei partecipanti”*.

La Corte di Cassazione ha precisato, quindi, che *“perché l'interesse possa essere qualificato come "indisponibile" è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla”* (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 23 febbraio 2005, n. 3772).

Ebbene, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'eccezione di compromesso va certamente disattesa con riferimento alla impugnazione delle delibere assembleari per cui è causa, in quanto aventi ad oggetto, come sopra rilevato, la rettifica del bilancio d'esercizio 2015 e l'approvazione del bilancio 2016 della G.R.L. Partners S.r.l., assunte in data 24 novembre 2017.

Per contro, pur essendo compromettibili in arbitri le azioni di responsabilità proposte nei confronti degli amministratori di società di capitali - tanto quella sociale quanto quella finalizzata al ristoro dei danni direttamente derivati ai soci dalle inadempienze gestorie addebitate agli amministratori (Cass. 23.2.2005, n. 3772; Trib. Bologna, sez IV, 17 ottobre 2006, n. 2401; Trib. Torino, 16 dicembre 2011; Trib. Milano, 25 giugno 2005; Tribunale Torino, 11 marzo 2011) - avendo la relativa eccezione di compromesso natura processuale, la stessa non è rilevabile d'ufficio ma deve essere sollevata dalla parte convenuta, a pena di



decadenza, nella comparsa di risposta, nel rispetto del termine fissato dall'art. 166 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., ord., 25 ottobre 2013, n. 24153). Ne consegue che, non essendo stata sollevata dagli attori, dopo la costituzione della società convenuta, alcuna eccezione di compromesso con riferimento alla domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dalla convenuta, nemmeno con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., si è radicato presso il giudice adito il potere di decidere in ordine alla stessa domanda.

### **Impugnazione delle delibere di rettifica del bilancio d'esercizio 2015 e di approvazione del bilancio 2016 della G.R.L. Partners S.r.l.**

La prima censura formulata dagli attori Alessi Lorenzo e Russo Massimiliano è volta a far valere la invalidità delle delibere di approvazione dei bilanci di esercizio, per illiceità del suo oggetto, in violazione dei principi di cui al secondo comma dell'art. 2423 c.c..

Prima di vagliare le concrete emergenze in atti, anche in considerazione delle argomentazioni difensive svolte dalla società convenuta, appare opportuno richiamare per brevi cenni i principi che, inderogabilmente, devono orientare la redazione del bilancio di esercizio di una società, nonché le norme di dettaglio poste nel Codice civile per delineare la struttura necessaria del cennato "documento contabile", ed indicare i criteri da adottare nella valutazione ed appostazione delle diverse "voci".

Come certo noto, il legislatore del Codice Civile vigente assegna al bilancio di esercizio una duplice funzione, ovvero quella di individuare, con criteri prudenziali, il risultato economico (utile o perdita) conseguito nell'esercizio di riferimento, e quella di esporre la composizione e consistenza del patrimonio nonché la situazione finanziaria della società al termine dell'esercizio.

Proprio in relazione ai cennati scopi, il bilancio, a norma del primo comma dell'art. 2423 c.c., deve necessariamente essere formato da tre parti, ovvero dal conto economico, che rappresenta e dimostra il risultato conseguito, nonché dello stato patrimoniale, che espone e rappresenta la "situazione" del patrimonio sociale e, infine, dalla nota integrativa.

In particolare, la nota integrativa – introdotta dal D.Lgs. n. 127/1991 di attuazione della IV e VII Direttiva CEE – è chiamata ad assolvere non solo ad una funzione esplicativa, ovvero di chiarimento ed illustrazione delle varie poste di bilancio, ma anche ad una funzione integrativa, dacché destinata a contenere, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli altri due documenti.



Ciò posto, va ora precisato che il secondo comma del citato art. 2423 c.c. detta i principi fondamentali che devono orientare la redazione del bilancio, affinché tale documento contabile possa assolvere alla funzione sua propria, nell'interesse dei soci, dei terzi e del mercato in genere.

Segnatamente, il secondo comma dell'art. 2423 c.c. prevede che il bilancio debba essere redatto "con chiarezza" e debba rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

E, come certamente ben noto, costituisce *ius receptum* che la deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio, costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.

In altri termini un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, II co., c.c. è, di per sé, illecito e costituisce, quindi, l'oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero – contrariamente a quanto mostra di ritenere l'odierna convenuta - il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi nei quali dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. S.U. 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 8 giugno 1988, n. 3881).

Esaminando nel dettaglio la portata del disposto del secondo comma dell'art. 2423 c.c. va rammentato che con il principio della chiarezza si è voluto perseguire l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata ed "intelligibile" informazione sulla composizione del patrimonio sociale e non solo sui "fattori" positivi e negativi del reddito; per tale ragione si è ritenuto di imporre l'indicazione analitica delle poste e degli elementi che,



complessivamente considerati, conducono ad enucleare il valore globale del patrimonio sociale e del risultato economico del periodo.

Con i principi della verità e della correttezza il legislatore ha inteso far sì che il bilancio fornisca una rappresentazione corrispondente alla realtà tanto del risultato economico conseguito nel periodo di riferimento, quanto della consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell'esercizio.

In particolare, il principio di verità attiene sia al contenuto del bilancio che alla valutazione degli elementi patrimoniali che in esso figurano.

E così, sotto il primo profilo, un bilancio può ritenersi vero se comprende tutti o solo gli elementi che compongono il patrimonio dell'impresa alla data considerata, senza alcuna omissione di attività o passività reali o appostazione di attività e passività fittizie.

Va, poi, rammentato che la veridicità e la correttezza, nei termini innanzi indicati, possono e devono essere assicurate mediante l'esatta osservanza delle norme di dettaglio che indicano le voci rilevanti e le condizioni per la relativa appostazione.

Ancor più marcato è, poi, il rilievo delle norme di dettaglio in rapporto alla verità e correttezza del bilancio, sotto il profilo della valutazione delle poste.

Ed infatti, atteso che diversi possono essere i criteri di valutazione utilizzabili, la verità del bilancio, per i fini prescritti dalla disciplina civilistica, ricorre allorquando le diverse poste siano rappresentate nella stretta osservanza dei criteri di valutazione dettati dal Codice civile.

In definitiva, dunque, il bilancio può dirsi vero e corretto solo quando venga redatto nell'osservanza delle disposizioni codicistiche – completate ed integrate dai principi contabili - in tema di struttura, forma e contenuto del cennato documento contabile e di criteri di valutazioni dei singoli elementi.

Ed a tale ultimo proposito va rammentato che il legislatore, proprio al fine di consentire il più possibile l'attuazione pratica dei precetti inderogabili di chiarezza, correttezza e veridicità del bilancio, con l'art. 2423 *bis* c.c. ha dettato una serie di "principi di redazione del bilancio", sostanzialmente corrispondenti ai principi contabili.

Segnatamente, i principi contabili recepiti dal legislatore sono, seguendo l'ordine indicato nell'art. 2423 *bis* c.c.: 1) il principio della prudenza, cui si ricollega quello della funzione economica del bene e della continuità (la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché



tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato); 2) il principio di realizzazione (si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio); 3) e 4) il principio di competenza (si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, così come si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo); 5) il principio di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali (gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente) e 6) il principio di costanza dei criteri di valutazione (i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali come previsto dal successivo secondo comma).

Da ultimo il legislatore, con gli artt. 2424 e ss c.c., ha posto la disciplina di dettaglio in tema di struttura del bilancio e di criteri di valutazione degli elementi e beni in esso indicati.

E non par superfluo rimarcare che, come pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, tutte le disposizioni codicistiche in materia di bilancio, ivi comprese quelle di cui agli artt. 2424 e ss. c.c., hanno natura imperativa.

#### **Esame della fattispecie concreta.**

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che gli attori lamentano che l'assemblea dei soci di GRL tenutasi in data 24.11.2017 deliberava di approvare il bilancio rettificato relativo all'esercizio 31.12.2015, senza tenere in considerazione l'apporto in conto capitale del socio ESMO s.r.l., di cui alla scrittura del 16.12.2015 intercorsa tra gli attori, il De Lisi e la ESMO s.r.l. e, in relazione all'allocatione in bilancio dei versamenti effettuati da tale socio nel 2015 e nel 2016, per un importo, rispettivamente, di euro 148.800,00 e di euro 100.000,00, approvava un bilancio al 31.12.2016 nel quale il patrimonio netto veniva illegittimamente ridotto dell'importo complessivo di euro 248.800,00, con il voto favorevole del 54% del capitale sociale nelle persone dei soci De Lisi ed ESMO s.r.l. ed il voto contrario del 46% del capitale sociale nelle persone degli stessi attori Russo e Alessi.

Gli attori hanno dedotto, pertanto, l'invalidità delle delibere assembleari per rappresentazione non veritiera e corretta in bilancio, per violazione di legge e/o false comunicazioni in violazione degli artt. 2621 c.c., 2621bis c.c. e 2626 c.c. e per conflitto di interessi e abuso di maggioranza.



Dal canto suo la società convenuta ha controdedotto che, approvato in data 29.04.2016 il bilancio d'esercizio 2015 e depositato lo stesso in data 03.05.2016 presso la Camera di Commercio, da una verifica del bilancio depositato presso la Camera di Commercio (doc. 13 fasc. convenuta) apprendeva che lo stesso era difforme da quello condiviso in data 23.4.2016 tramite e-mail e approvato dall'Assemblea dei Soci della GRL in data 29.4.2016 (doc. 8 fasc. conv.).

In particolare, il bilancio depositato in Camera di Commercio indicava, quale "patrimonio netto", la posta di euro 225.634,00 (di cui, in particolare, euro 11.400,00 erano appostati tra le riserve "Versamenti in conto futuro aumento di capitale" ed euro 174.184,00 tra le riserve "Versamenti in conto capitale") e quale "debiti esigibili entro l'esercizio successivo" la posta di euro 8.267,00. Mentre quello approvato dall'Assemblea presentava, quale patrimonio netto, la posta di euro 51.834,00 e quale debiti esigibili entro l'esercizio successivo la posta di euro 182.067,00.

Segnatamente, da quest'ultimo bilancio emergevano i seguenti dati: «Sezione PASSIVITÀ', conto 60 10 10 per euro 25.000,00 "Finanz. Infruttifero socio RUSSO" e conto 60 10 11 per euro 148.800,00 "Finanz. Infruttifero ESMO"; Sezione CONTI DI CAPITALE, conto 40 60 16 per euro 384,19 "Versamenti soci a fondo perduto". Mentre, dall'esame del bilancio al 31/12/2015 depositato presso la Camera di Commercio e del libro giornale 2015 (doc. 16 fasc. conv.) si evidenziavano i seguenti movimenti finanziari e contabili in data 23.12.2015: "Giroconto – rinuncia socio per trasformazione vers. fondo perduto", movimento di euro 25.000,00 dal conto 60 10 10 "Finanz. Infruttifero Socio RUSSO" al conto 40 60 16 "Versamenti soci a fondo perduto"; "Giroconto – rinuncia socio per trasformazione vers. fondo perduto", movimento di euro 148.800,00 dal conto 60 10 11 "Finanz. Infruttifero Socio RUSSO" al conto 40 60 16 "Versamenti soci a fondo perduto".

Dunque, a differenza di quanto previsto nel bilancio sottoposto all'attenzione dei soci per l'approvazione nella seduta del 29/04/2016, quello depositato presso la Camera di Commercio ed il libro giornale rappresentavano, per quel che qui interessa, che il socio ESMO avrebbe rinunciato alla restituzione del finanziamento infruttifero di euro 148.800,00, che sarebbe stato trasferito al conto "Versamenti soci a fondo perduto", con conseguente incremento del patrimonio netto della società senza che mai la società, secondo quanto dalla stessa allegato,



fosse venuta a conoscenza dell'asserita rinuncia al credito e senza che tale rinuncia fosse stata assentita dal socio ESMO.

Gli attori, a giustificazione della discrasia tra i due bilanci, deducono che l'importo complessivo dei versamenti in conto capitale di cui alla proposta di bilancio sottoposta e letta all'assemblea dei soci il 29.4.2016 era correttamente pari ad euro 174.184,00, di cui euro 148,800,00 riconducibili al versamento effettuato da ESMO, quale prima *tranche* pagata entro il 18/12/2015, ai sensi dell'art. 4.1 del Patto Parasociale del 16.12.2015, ed il residuo per altri versamenti in conto capitale. In tale assemblea di approvazione bilancio 2015, quindi, tutti i soci avrebbero approvato e confermato il bilancio, con riferimento alla allocazione del finanziamento/conferimento in conto capitale del versamento socio effettuato dalla ESMO, che, pertanto, andava a formare apposita posta di patrimonio netto, a beneficio di tutti i soci.

Ebbene, emerge *per tabulas* che la versione resa dalla parte attrice non trova riscontro nella ricostruzione dei fatti risultante dalla documentazione prodotta agli atti.

Invero, in primo luogo, sebbene gli attori abbiano dedotto nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. che «(...) non si comprende come possa esserci stata la rinuncia ad un credito giammai maturato. Invero, nel Libro Giornale al 23/12/2015 la somma di Euro 148.800,00 versata da ESMO viene indicata con la causale contabile/descrizione di “versamento soci a fondo perduto”», nel libro giornale della Società convenuta, dapprima, in data 17.12.2015 viene annotato il versamento del Socio ESMO quale “finanziamento socio Esmo” (doc. 16 fasc. conv.), quindi, in data 23.12.2015, l'importo di euro 148.800,00 viene girocontato dal conto “Finanz. infruttifero ESMO” al conto “Versamenti soci a fondo perduto”, proprio in virtù della causale “rinuncia socio per trasformazione vers. fondo perduto”. E ciò senza che gli attori abbiano fornito alcuna giustificazione della ragione per la quale il predetto importo, asseritamente erogato dalla ESMO in conto capitale in attuazione degli obblighi di cui ai patti parasociali del 16.12.2015, per contro, sia stato inizialmente iscritto nella contabilità della società, sotto l'amministrazione Alessi, come finanziamento infruttifero, per poi essere trasferito in conto capitale, pochi giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale 2015, solo a seguito di rinuncia del socio finanziatore, peraltro in difetto di una ratifica assembleare di tale rinuncia.

Del resto, la causale del bonifico per l'importo di euro 148.800,00 effettuato dal socio ESMO in favore della GRL in data 17.12.2015, è appunto “finanziamento soci infruttifero”



(doc. 6 fasc. convenuta) e la stessa finalità è rappresentata nel progetto di bilancio condiviso con la comunicazione trasmessa ai soci, a mezzo e-mail, in data 23.04.2016 (docc. 7 e 8 fasc. conv.).

Al verbale dell'assemblea dei Soci del 29.04.2016 di approvazione del bilancio 2015, in cui, a differenza di quanto allegato dagli attori, non si dà lettura del patto parasociale del 16.12.2015 e non si fa alcun riferimento alla rinuncia al finanziamento da parte del socio ESMO, non è allegato alcun progetto di bilancio e nello stesso verbale viene dato atto soltanto che il Presidente dà lettura del bilancio al 31/12/2015, predisposto dall'amministratore unico, senza indicazione della data di trasmissione del progetto ai soci e che, "dopo ampia e approfondita discussione", l'assemblea all'unanimità dei presenti ne delibera l'approvazione (doc. 6 fasc. attoreo). Per contro, nel verbale del 24/11/2017, in cui sono state adottate le delibere impugnate, il socio ESMO ha evidenziato che non corrispondeva al vero la circostanza di aver potuto visionare, comprendere e approvare il bilancio effettivamente depositato, né che avesse manifestato alcuna rinuncia al proprio credito alla data del 31/12/2015 (doc. 11 fasc. attoreo).

Nel bilancio depositato presso la Camera di Commercio, a differenza di quello trasmesso ai soci con la comunicazione del 23.4.2016, il finanziamento del socio ESMO viene annotato fra le riserve ad incremento del patrimonio netto, pur in difetto della prova di una effettiva rinuncia da parte del socio ESMO (doc. 13 fasc. conv.).

I patti parasociali del 16.12.2015, richiamati dalla parte attrice al fine di dimostrare l'asserito conferimento del socio ESMO quale versamento in conto capitale, in luogo del finanziamento infruttifero, vincolano, per definizione, esclusivamente i soci contraenti, e non anche la società, che è, rispetto al patto stesso, terza (cfr., *ex multis*, Cass. 21.11.2001, n. 14629) e, come tali, non sono opponibili alla GRL, risultando, per contro, a dimostrazione dell'effettiva finalità del finanziamento del socio ESMO, non solo la causale del bonifico bancario effettuato il 17.12.2015, ma, soprattutto, l'annotazione nel libro giornale in data 17.12.2015 quale finanziamento socio infruttifero e, ancor più, l'appostazione nel progetto di bilancio condiviso con i soci in data 23.4.2016, quale debito della Società nei suoi confronti.

Né può ritenersi rilevante, in proposito, la e-mail del 28.4.2016, la cui effettiva ricezione è oggetto di contestazione da parte del De Lisi (socio ed oggi Amministratore Unico di GRL), con cui il consulente di GRL, dott. Daniele Veniero – che secondo la versione dal medesimo





fornita avrebbe agito su segnalazione del socio Russo del contenuto del patto parasociale del 16.12.2015 (doc. 6 memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. parte attrice) - ha inviato al De Lisi e all'altro socio Russo la bozza di bilancio comprensiva della nota integrativa, contenente l'appostazione in conto capitale del finanziamento della ESMO e che, secondo le allegazioni degli attori – i quali nulla hanno eccepito in ordine al diverso contenuto del progetto di bilancio condiviso in data 23.4.2016 - sarebbe stata oggetto di approvazione nell'assemblea dei soci del 29.4.2016 (doc. 1 memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. parte attrice).

E ciò in quanto tale condivisione della bozza di bilancio alternativa rispetto a quella del 23.4.2016 è avvenuta appena un giorno prima rispetto alla data fissata per l'approvazione in assemblea e non figura, tra i destinatari, oltre all'allora amministratore unico Alessi Lorenzo, il socio ESMO, in violazione, quindi, sia del termine di legge previsto dall'art. 2429 terzo comma c.c. per il deposito del progetto di bilancio, che del diritto di informazione del socio direttamente interessato alla modifica dell'appostazione di bilancio.

Per tale ragione, quindi, deve ritenersi irrilevante, altresì, l'asserita conoscenza da parte del De Lisi del contenuto della comunicazione del 28.4.2016, desumibile, peraltro, secondo le allegazioni attoree, dalla mera condivisione da parte di quest'ultimo, con il socio Russo, di un informale schema *excel* in cui risulterebbe l'appostazione in conto capitale del credito del socio ESMO (doc. 2 all. alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. parte attrice).

Il predetto progetto di bilancio modificato, inoltre, tenuto conto della asserita rilevanza della modifica rispetto al contenuto di quello del 23.4.2016, qualora fosse stato effettivamente posto all'attenzione dell'assemblea del 29.4.2016, avrebbe dovuto essere allegato al relativo verbale, considerato che su tale testo si sarebbe formata, secondo le allegazioni di parte attrice, la volontà assembleare di approvazione del bilancio 2015 e che successivamente è stato depositato presso la Camera di Commercio.

Alla luce, dunque, delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi che la rettifica del bilancio 2015 effettuata con la delibera assembleare del 24.11.2017 si è resa necessaria in quanto, a prescindere dall'effettivo svantaggio in termini economici che poteva derivare alla società dalla rettifica di una voce appostata come debito nei confronti di un socio piuttosto che come versamento in conto capitale, il bilancio 2015 depositato presso la Camera di Commercio non era conforme a quello regolarmente e tempestivamente condiviso ed approvato, in sede assembleare, in data 29.4.2016, rappresentando, invero, una situazione economico-



patrimoniale della società non veritiera quanto alla effettiva imputazione del finanziamento del socio ESMO e, come tale, non rispettosa dei criteri di chiarezza e veridicità e correttezza dettati dall'art. 2423 secondo comma c.c.. Allo stesso modo, una volta rettificato il bilancio d'esercizio 2015 e appostato correttamente il finanziamento del socio quale debito della società nei confronti del socio, la medesima Assemblea del 24.11.2017 è poi passata ad esaminare il secondo punto dell'ordine del giorno, ossia l'approvazione del bilancio d'esercizio per l'anno 2016, approvato a maggioranza del capitale sociale, in coerenza con quanto era stato in precedenza approvato in rettifica, sempre nel rispetto dei criteri di veridicità, chiarezza e correttezza che sovrintendono alla predisposizione dello stesso.

Ragione per la quale, in considerazione delle finalità oggettivamente sottese all'operazione di rettifica, improntate, come visto, allo scopo meritevole di tutela dell'adeguamento dei bilanci 2015 e 2016 ai criteri legali di predisposizione di cui all'art. 2423 c.c., devono ritenersi assorbite le altre censure sollevate dagli attori con riferimento agli addebiti relativi al dedotto conflitto di interessi e all'abuso della posizione della maggioranza – così come ad ogni altro risvolto di natura penalistica riguardante i rapporti di interessenza tra gli amministratori della GRL & Partners s.r.l., della Greenrail S.r.l. (controllata dalla GRL) e della ESMO S.r.l. - in quanto incentrate su questioni che attengono alla valutazione di profili soggettivi di contorno che non prevalgono sulla finalità immediata, oggettivamente desumibile dalla documentazione agli atti, delle decisioni assembleari impugnate, non idonee ad arrecare un danno alla società ma improntate ad evitare una violazione di legge.

Deve invece essere parzialmente accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta.

Invero, la condotta posta in essere dall'Alessi, quale amministratore unico della GRL all'epoca dell'approvazione del bilancio 2015, denota, quantomeno, la violazione dei doveri di diligenza nello svolgimento dell'attività gestoria della società, non essendosi lo stesso curato di accertarsi che la versione del bilancio depositata presso la Camera di Commercio fosse effettivamente quella condivisa tempestivamente con i soci prima dell'adunanza assembleare e regolarmente approvata, rendendo dunque necessaria la successiva attività di rettifica in occasione della seduta del 24.11.2017, con conseguente responsabilità del medesimo, ai sensi dell'art. 2476 c.c., per violazione dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, per i danni subiti dalla società in termini di maggiori oneri sostenuti per le operazioni di rettifica,



come documentati dalla convenuta attraverso la parcella del professionista all'uopo incaricato (doc. 25 fasc. convenuta). Con conseguente condanna dell'attore Alessi Lorenzo al pagamento in favore della convenuta dell'importo di euro 6.012,00, oltre alla rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data di pagamento della parcella, trattandosi di debito di valore, ed oltre agli interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo. Non spetta invece alla società convenuta il ristoro dell'onorario del notaio che ha redatto il verbale assembleare del 24.11.2017, in ogni caso al medesimo dovuto per l'attività professionale svolta in occasione dell'approvazione contestuale del bilancio del 2016.

#### **Condanna ex art. 96 c.p.c. e spese di lite.**

Va, poi, rigettata la domanda della società convenuta volta a far valere la responsabilità processuale aggravata della parte attrice, difettando il presupposto primo per l'applicabilità del disposto dell'art. 96 c.p.c., ovvero l'integrale soccombenza degli attori.

In ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c., gli attori Alessi Lorenzo e Russo Massimiliano – rimasti soccombenti nella domanda di merito – devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (importi medi previsti per lo scaglione “cause di valore indeterminabile di complessità media”).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma– Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:

- rigetta l'eccezione di compromesso sollevata dalla società convenuta;
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attore Alessi Lorenzo al pagamento in favore della convenuta GRL Partners s.r.l. dell'importo, a titolo risarcitorio, di euro 6.012,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come in motivazione;
- rigetta la domanda della società convenuta volta a far valere la responsabilità processuale aggravata degli attori;



R.G. n. 13621/2018

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

- condanna gli attori, in solido, alla rifusione, in favore della convenuta GRL Partners s.r.l., delle spese di lite, che liquida in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.7.2023.

Il Giudice estensore

Dott. Paolo Goggi

Il Presidente

dott. Giuseppe Di Salvo

Arbitrato in Italia

